



pronuncia la seguente

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016). Nello

specifico, l'indebitamento progressivo del ricorrente scaturiva dall'acquisto nel 2008 dell'abitazione familiare sita in [REDACTED], dove la famiglia si era stabilita in conseguenza al trasferimento lavorativo del sig. Tuccillo. Per procedere all'acquisto era stato concesso un mutuo ipotecario e, in sede di rinegoziazione dello stesso, emersero vizi dell'immobile. Al fine di sanare tali vizi e rivendere l'immobile – essendo la famiglia medio tempore ritornata in Campania - sono state necessarie considerevoli spese. Successivamente, anche in ragione di problemi di salute, il sig. Tuccillo è stato costretto a ricorrere al credito al consumo, con un notevole aggravio della sua esposizione debitoria.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nella specie, a fronte di un reddito mensile percepito dal ricorrente pari ad € 2.000,00 circa e spese per il mantenimento del nucleo familiare- composto dal ricorrente, la moglie e 3 figli - stimate in € 1.783,25 cui si aggiungono impegni finanziari per un totale dei crediti scaduti pari ad € 53.941,72, appare palese la condizione di sovraindebitamento in cui il ricorrente si trova attualmente, essendovi un divario enorme tra il patrimonio attivo ed il monte debiti.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.

In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".

Nel caso di specie non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi ciò che emerge è che il debitore ha fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica, tentando sempre di onorare gli impegni assunti anche attraverso la vendita dell'unico cespite di proprietà, mai contrando debiti per spese voluttuarie.

Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Tuccillo Vincenzo e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 16.6.2025

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Dr.ssa Loredana Ferrara
Napoli, 20/6/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Loredana Ferrara